



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 112 DEL 11-07-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE "ELENCO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E RELATIVE PERIMETRAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 10 C. 2, LEGGE 22/11/2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI"

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di Luglio, alle ore 19:25, presso questa sede comunale, convocati con apposito avviso del Sindaco, i membri di questa Giunta Comunale si sono riuniti in presenza per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno. Assume la presidenza il Sindaco, SIMONE SIRONI. Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa EMANUELA SEGHIZZI.

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
SIRONI SIMONE	Sindaco	X	
GALLI CLAUDIO	Vice Sindaco	X	
VALTOLINA MARCO NATALE	Assessore Comunale	X	
MISSAGLIA BENEDETTA	Assessore Comunale	X	
STRABELLO ROBERTO	Assessore Comunale	X	
COCINA ANITA	Assessore Comunale		X
Presenti - Assenti		5	1

Il signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza apre la seduta passando alla discussione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'art. 10, c. 2, l'obbligo per i Comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;

- la L. 353/2000 all'art. 10 c. 2, sancisce quanto segue: *"2. I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. I Comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1"*;

- l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli indicati nella L. 353/2000 all'art. 10 c. 1, che limitano l'uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:

1. Vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo.

2. Vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.

3. Vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

- il D.L. 120/2021 all'art. 3 "Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" stabilisce che: Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali;

Dato atto, pertanto, che per l'imposizione dei suddetti vincoli la suddetta L.353/2000 prevede, all'art. 10 comma 2, che i Comuni provvedano a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio;

Vista la nota pervenuta da Regione Carabinieri Forestale "Lombardia", Nucleo Carabinieri Forestale di Carate Brianza Prot. CC-FMB43212-0000430-08/09/2023 CSP: 4.2.8 Prot. Arma: 51/4/2023, ns. Prot.

23588/2023, con la quale ci viene chiesto di comunicare se alla data del 31.12.2022 è stato istituito ed aggiornato il Catasto Incendi Boschivi e precisare, in caso affermativo, la data della delibera istitutiva nonché quella di aggiornamento;

Preso atto che:

- Regione Lombardia con Delibera G.R. 23/12/2019, n. 11/2725 ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n. 353/2000). Piano Antincendio boschivo (AIB), riconoscendo il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza con valenza sia ambientale sia produttiva;
- il suddetto Piano Regionale ha attribuito alla Provincia di Monza e Brianza la classe di rischio 1 (Allegato 2 – Classi di rischio degli enti con competenza AIB, **Formazione antincendio boschivo** (AIB) — Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile).
- dalle ricerche effettuate dagli Uffici Comunali con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Carate Brianza, non risultano eventi relativi ad incendi boschivi o limitrofi ai boschi a partire dall'anno 2016, data alla quale si è riusciti a risalire dalla documentazione conservata nei relativi archivi, nonché in base ai dati messi a disposizione dal geoportale incendi boschivi: <https://geoportale.incendiboschivi.it/portal/apps/sites/#/geoportale-incendi-boschivi> e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, raccolti attraverso il Sistema Informativo della Montagna (SIM): <http://www.simontagna.it/portalesim/catastoincendi.jsp?pid=4093>
- anche nel caso in cui non ci siano stati incendi è necessario istituire il Catasto Incendi Boschivi;

Ritenuto di non dover predisporre nessun elaborato grafico, in quanto in assenza di incendi boschivi non verrebbe riportato nessun dato sulle planimetrie e relative mappe catastali adibite all'individuazione dei mappali percorsi dal fuoco e del relativo elenco ed individuazioni dei perimetri dei mappali su ortofoto;

Dato atto che ai sensi del citato art. 10, c. 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, l'elenco definitivo e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, al medesimo comma 1;

Considerato che:

- per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353 sopra richiamata, è stato istituito presso il Comune di Agrate Brianza il "Catasto Incendi Boschivi" con delibera G.C. n. 65 del 11.04.2024;
- successivamente all'approvazione della delibera G.C. n. 65 del 11.04.2024, il "Catasto Incendi Boschivi", costituito dalla relazione nella quale viene dato atto dell'inesistenza di soprassuoli percorsi dal fuoco negli ultimi cinque anni, è stato esposto per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale per eventuali osservazioni;
- non essendo pervenuta nessuna osservazione entro i 60 giorni successivi si deve procedere all'approvazione definitiva della suddetta relazione contenente l'elenco soprassuoli percorsi dal fuoco e relative perimetrazioni nell'ultimo quinquennio;
- la documentazione relativa al "Catasto Incendi Boschivi" dovrà essere consultabile sul sito internet del Comune di Agrate Brianza;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, neppure in modo indiretto, sul bilancio o sul patrimonio del Comune;

Ritenuto inoltre di poter approvare quanto sopra non rientrando la materia tra quelle riservate alla competenza del Consiglio Comunale dall'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si intendono integralmente riportate;

2. di dare atto dell'istituzione del "Catasto incendi boschivi" avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 11.04.2024 e di approvare definitivamente, con la presente deliberazione l'elenco soprassuoli percorsi dal fuoco negli ultimi cinque anni e le relative perimetrazioni, le cui risultanze sono riportate nell'allegata relazione, redatta ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". La presente approvazione viene effettuata nel rispetto della seguente procedura conforme al vigente iter legislativo:

a) con delibera G.C. n. 65 del 11.04.2024 e relazione allegata, redatta dall'Ufficio Comunale competente, è stato istituito il "Catasto Incendi Boschivi";

b) detto "Catasto Incendi Boschivi", costituito dalla relazione nella quale viene dato atto dell'inesistenza di soprassuoli percorsi dal fuoco negli ultimi cinque anni, è stato esposto per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale per eventuali osservazioni;

c) entro i successivi 60 giorni, non essendo pervenuta nessuna osservazione, si procede all'approvazione finale della suddetta relazione contenente le risultanze dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli ultimi cinque anni;

3. di dare atto che il "Catasto Incendi Boschivi" dovrà essere aggiornato annualmente, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353. Se non ci saranno incendi boschivi sarà sufficiente inviare una Pec e comunicare tale assenza, a Regione Carabinieri Forestale Lombardia, Nucleo Carabinieri Forestale di Carate Brianza, Pec: fmb43212.carabinieri.it.

Nel caso in cui ci saranno incendi boschivi si dovrà aggiornare il catasto, secondo normativa vigente, e comunicarlo sempre allo stesso indirizzo Pec soprariportato;

4. di trasmettere copia del presente catasto Incendi Boschivi a:

Regione Carabinieri Forestale Lombardia, Nucleo Carabinieri Forestale di Carate Brianza, Pec: fmb43212.carabinieri.it;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, neppure in modo indiretto, sul bilancio o sul patrimonio del Comune;

6. di stabilire che siano eseguite le comunicazioni ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

7. di dichiarare, con il consenso unanime favorevole dei presenti, il provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.

Allegati:

- pareri art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- Relazione redatta d'Ufficio Comunale competente

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
SIMONE SIRONI

Segretario Generale
EMANUELA SEGHIZZI

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Comunale di Agrate Brianza